

La svalutazione delle immobilizzazioni

(ASPETTI OPERATIVI, CONTABILI E FISCALI)

Le scelte valutative degli amministratori riguardanti le immobilizzazioni materiali ed immateriali, in un periodo di crisi economica, non possono non tenere conto delle possibili svalutazioni che l'apparato strutturale di un'impresa ha subito, perché l'ammortamento, in termini economico-aziendali, deve essere agganciato al valore recuperabile, quando questo risulti inferiore al valore netto contabile. In tale prospettiva, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha diffuso, nella veste di bozza per la consultazione, il nuovo principio contabile OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali". I commenti devono essere inviati entro il 28 febbraio 2014. Il documento è destinato a sostituire i due attuali paragrafi, che trattano delle svalutazioni in presenza di perdite durevoli di valore, presenti nei principi OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). La svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in base alle dimensioni dell'impresa: è questa la proposta OIC contenuta nel nuovo principio contabile. Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l'immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.

ASPETTI GENERALI

Aspetti preliminari

La perdurante congiuntura economica negativa, pone agli organi di governo delle imprese, il tema di una corretta valutazione delle poste di bilancio, in specie delle poste che attraverso l'ammortamento - procedura tecnico-contabile che ripartisce nel periodo di utilizzo il costo di un bene strumentale materiale o immateriale - transitano dallo Stato patrimoniale al Conto Economico.

Si tratta, in sostanza, di procedere alla misurazione delle attività immobilizzate materiali e immateriali in funzione del valore che queste possono realizzare sul mercato (valore equo o fair value) o internamente alla struttura aziendale mediante il loro utilizzo¹.

In sostanza, occorre verificare **se un'attività immobilizzata ha perso durevolmente di valore, comparando il valore netto contabile con il valore recuperabile**, quest'ultimo inteso come **il valore più alto tra valore equo e valore d'uso**.

L'Organismo italiano di contabilità ha emanato il nuovo principio contabile n. 9 (ancora in fase di consultazione fino al 28/02/2014) che dovrebbe sostituire quanto riportato relativamente alle perdite durevoli di immobilizzazioni materiali ed immateriali, nei principi contabili n. 16 e n. 24.

Il documento prodotto dall'OIC si è occupato, in particolare, del concetto di «valore d'uso» prevedendo un approccio modulare, volto a identificare due distinte procedure per misurare tale valore:

1. **l'attualizzazione dei flussi di cassa per le imprese di maggiori dimensioni** che utilizzano strumenti formali di controllo della gestione (adottano il controllo budgetario);
2. **per le imprese di minori dimensioni, la capacità d'ammortamento (o valutazione della recuperabilità degli investimenti).**

In sintesi, **se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.**

¹ Matteo Pozzoli in Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali: Questioni applicative, in Guida alla Contabilità & Bilancio, ed. Il Sole 24 ore, 2014, pag. 37 e ss.

Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (**fair value**): il primo è il valore dei flussi di cassa attesi dall'attività, mentre il secondo è l'ammontare ottenibile dalla vendita della stessa².

Il valore equo³, a sua volta, **è dato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o dal prezzo in un mercato attivo**: se questi mancano si deve far riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio, tenendo conto anche di recenti operazioni per attività simili effettuate all'interno del medesimo settore industriale.

Nella maggior parte dei casi, **il valore recuperabile di un'attività è il valore d'uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile sarà operato tra questo e il valore residuo in bilancio: se il valore d'uso è inferiore si pone il problema della svalutazione dell'immobilizzazione.**

IL CODICE CIVILE E I PRINCIPI CONTABILI

Art. 2426 co. 1, n. 1) e n. 2) – l'iscrizione al costo storico

Il codice civile stabilisce che l'iscrizione delle immobilizzazioni deve avvenire al costo di acquisto, maggiorato degli oneri di diretta imputazione, compresi gli interessi passivi, fino al compimento del processo di fabbricazione, sempreché il finanziamento sia direttamente riferibile alla produzione del bene, il cui costo è oggetto del processo di capitalizzazione. **Il costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ragione della durata utile del bene.**

Art. 2426 co. 1, n. 3) – l'iscrizione al valore di recupero.

L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato ai sensi dei n.1 e 2 del co.1 dell'art. 2426, deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica. La norma in commento, **pone dei limiti al mantenimento all'iscrizione dell'immobilizzazione al valore di costo, se questo risulta di importo inferiore rispetto al valore di recupero, con l'obbligo di ripristinare il valore storico d'acquisto, qualora venissero meno le condizioni che giustificano la svalutazione.**

I principi di redazione del bilancio

I principi di redazione del bilancio impongono di effettuare valutazioni in ossequio ai principi di prudenza e di continuità aziendale (art. 2423-bis del cod. civ.). Le imprese devono annualmente riscontrare un *impairment test*⁴ al fine di verificare la

² Franco Roscini Vitali, in Principio contabile OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali" in Guida alla Contabilità & Bilancio, ed. Il Sole 24 Ore, n. 1/2014, pag. 32 e ss.


³ **Il valore equo** rappresentato nella bozza di OIC 9 è di fatto un *market value*. Ad esempio se una ramo d'azienda ha un valore contabile di 150.000 Euro e il valore d'uso è 135.000 Euro, ove esista un offerta vincolante di vendita di 200.000 Euro, non si dovrebbe operare alcuna svalutazione.

⁴ **Impairment test**: lo IAS 36 "Impairment of asset" precisa che un'impresa deve valutare, a ogni data di chiusura del bilancio di esercizio, se si sono verificate le condizioni affinché sia presumibile che un'attività potrebbe essere svalutata per

necessità eventuale di operare una svalutazione dei *tangible* ed *intangible assets*. Potrebbe, infatti, ricorrere il caso che le attività immobilizzate non siano in grado di produrre quei flussi finanziari necessari per coprire i componenti negativi di reddito, compresi gli ammortamenti⁵.

Percorso per giungere al valore da iscrivere in bilancio per le immobilizzazioni

SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE DEL CONFRONTO TRA VALORE CONTABILE E VALORE RECUPERABILE.



Per capacità di ammortamento, nelle PMI, si intende il *confronto tra la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio*.

In definitiva, la capacità di ammortamento è una tecnica articolata sui valori reddituali e, quindi, maggiormente collegata ai dati contabili rispetto all'attualizzazione dei flussi di cassa.

In termini economico-aziendali, la finalità del metodo consiste nel verificare se i ricavi originati dall'investimento sono capaci di coprire i costi correlati allo stesso; tra i costi riferibili all'investimento sono compresi, oltre all'ammortamento (contabile) del bene, i costi fissi, i costi variabili, nonché gli oneri finanziari imputabili al bene⁶.

una perdita di valore. Se alcuni indicatori fanno presumere che potrebbe esistere una perdita di valore su un'attività, l'impresa deve stimare il valore recuperabile dell'attività stessa. Secondo lo IAS 36 le condizioni che possono indicare una perdita di valore possono ricondursi a fonti esterne, come ad esempio se il valore di mercato dell'attività ha subito una forte riduzione, se durante il periodo si sono verificati significativi cambiamenti nella tecnologia, nel mercato, nella legislazione, nell'ambiente economico con effetti negativi per l'impresa, oppure se ad esempio il valore contabile dell'attività è superiore alle quotazioni di borsa.

Lo IAS 36 suggerisce anche di esaminare fonti interne che riguardano, nel caso di una partecipazione, l'evidenza contabile che i risultati economici di un'attività sono, o saranno peggiori rispetto alle aspettative, e cioè:

- i flussi di cassa relativi alla acquisizione dell'attività, o i costi relativi all'utilizzo e manutenzione dell'attività stessa sono molto più alti rispetto al budget;
- i flussi di cassa netti, o i risultati operativi derivanti dall'attività sono peggiori rispetto ai budget;
- si verifica un declino del budget dei flussi di cassa netti o dei risultati operativi di un'attività, oppure aumenta il budget delle perdite operative;
- esistono perdite operative, oppure flussi di cassa negativi quando gli importi dell'esercizio sono sommati agli importi degli esercizi successivi.

⁵ Emilio Ribacchi, in Svalutazione delle immobilizzazioni: effetti civilistici e fiscali, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 2014, n. 7, pag.32 e ss.

Tenendo conto degli effetti civilistici della svalutazione è possibile riepilogare i passaggi essenziali del procedimento che condurrà alla possibile svalutazione:

- l'organo amministrativo, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio, deve verificare se il valore delle immobilizzazioni sia in grado di soddisfare i flussi futuri e se lo stesso necessiti eventualmente di apposita svalutazione;
- qualora venga riscontrata la necessità di svalutare alcuni asset, si determina una sorta di c.d. doppio binario tra ammortamento civilistico e ammortamento fiscale;
- la quota di ammortamento fiscale non dedotta quale effetto della svalutazione civilistica sarà oggetto di recupero tramite apposite variazioni in diminuzione nel modello UNICO;
- tali variazioni devono essere effettuate a decorrere dall'esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata e saranno pari alla differenza tra la quota di ammortamento civilistica imputata al Conto Economico e calcolata sul valore di bilancio post-svalutazione e la quota di ammortamento fiscale calcolata applicando i coefficienti fiscali ministeriali.

LA NORMATIVA FISCALE

**Art. 102 T.U.I.R. e la
C.M. 20/06/2012 n. 26/E**

Il T.U.I.R. regola la deduzione riferita ai beni ammortizzabili materiali con l'art. 102. La deduzione è calcolata tenendo conto delle aliquote ministeriali di ammortamento fissate con D.M. 31/12/1988. **Le quote di ammortamento devono essere calcolate nella misura massima corrispondente ai coefficienti di ammortamento distinti per settore produttivo.** Se il bene da ammortizzare non è previsto nella specifica tabella di ammortamento bisogna applicare il coefficiente previsto per beni simili. La deduzione resta comunque condizionata dall'imputazione della quota di ammortamento a Conto Economico. Occorre considerare, infatti, che la Finanziaria 2008, *ha abrogato la parte dell'art. 109, co. 4, che consentiva di operare deduzioni fiscali extra-contabili*, con un impatto radicale sul comportamento seguito fino al periodo amministrativo 2007. Ricordiamo che con la modifica normativa in discorso, è stata *eliminata la possibilità di dedurre costi non imputati al Conto Economico, penalizzando così non solo gli ammortamenti e gli accantonamenti eccedenti la quota civilisticamente ammessa, ma anche gli ammortamenti e gli accantonamenti che trovavano capienza nella quota fiscalmente deducibile.* Al fine di rafforzare il potere di sindacato dell'Agenzia delle Entrate fu disposto che l'Amministrazione Finanziaria *ha il potere di disconoscere deduzioni fiscali frutto di comportamenti contabili non coerenti con le prassi amministrative seguite in precedenza e soprattutto «non conformi ai principi contabili».* Pur tuttavia, l'Agenzia delle Entrate nel 2012, è intervenuta con la C.M. 20/06/2012

⁶ Matteo Pozzoli, ibidem.

n. 26/E, con un diverso indirizzo ammettendo che, *ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, il maggior ammortamento fiscale (calcolato sul costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante) rispetto a quello transitato a conto economico può essere dedotto attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, ovvero ai fini del D. Lgs. 446/1997, nel presupposto che il costo sia transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente*, con un'inversione di marcia, rispetto al dichiarato obiettivo di eliminare gradualmente l'influenza delle disposizioni fiscali sul bilancio d'esercizio.

ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI

CASO N. 1 – Capacità di ammortamento sufficiente a coprire il valore residuo dei beni strumentali

La società Alfa produce scarpe per mezzo dell'utilizzo dei due macchinari x e y. Il Cda ha previsto che entrambi i macchinari siano utilizzabili sino al termine dell'esercizio t+4. Il macchinario x ha un valore netto contabile di € 350.000 alla data di chiusura dell'esercizio t, mentre il macchinario y ha un valore netto contabile alla medesima data di € 300.000. La tabella che segue presenta la stima dei complessivi ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti ottenuti dall'utilizzo dei macchinari e i costi stimati attesi per la produzione (materie prime e sussidiarie, lavoro, oneri finanziari, ecc.) per i periodi che residuano e sino al completamento dell'uso dei macchinari. L'OIC non richiede di tenere in considerazione la perdita di valore della moneta nella determinazione dei flussi reddituali.

Flussi economici in Euro	t+1	t+2	t+3	t+4	totali
Ricavi attesi	350.000	300.000	275.000	280.000	1.205.000
Costi attesi	85.000	95.000	95.000	90.000	365.000
Capacità di ammortamento					840.000

I flussi di ricavi attesi sono capaci di coprire i costi correlati e recuperare l'investimento dei macchinari nello stato produttivo in cui questi si trovano alla data di riferimento del bilancio (Bozza OIC 9, par. 31). In termini contabili, la differenza tra ricavi attesi e costi attesi (€ 840.000) è capace di coprire l'ammortamento residuo dei due macchinari (€ 350.000 + € 300.000 = € 650.000). In questo caso, non appare necessaria alcuna svalutazione.

CASO N. 2 - Capacità di ammortamento insufficiente a coprire il valore residuo dei beni

La società Alfa produce macchine da cucire per mezzo dell'utilizzo dei due macchinari x e y. Il Cda ha previsto che entrambi i macchinari siano utilizzabili sino al termine dell'esercizio t+4. Il macchinario x ha un valore netto contabile di € 550.000 alla data di chiusura dell'esercizio t, mentre il macchinario y ha un

strumentali

valore netto contabile alla medesima data di € 400.000. Supponendo i medesimi dati della tabella di cui al caso n. 1 e considerando la stima dei complessivi ricavi derivanti dalle vendite dei prodotti ottenuti dall'utilizzo dei macchinari e i costi stimati attesi per la produzione (materie prime e sussidiarie, lavoro, oneri finanziari, ecc.) per i periodi che residuano e sino al completamento dell'uso dei macchinari.

Flussi economici in Euro	t+1	t+2	t+3	t+4	totali
Ricavi attesi	350.000	300.000	275.000	280.000	1.205.000
Costi attesi	85.000	95.000	95.000	90.000	365.000
Capacità di ammortamento					840.000

I flussi di ricavi attesi sono capaci di coprire i costi correlati e recuperare l'investimento dei macchinari nello stato produttivo in cui questi si trovano alla data di riferimento del bilancio (Bozza OIC 9, par. 31). In termini contabili, la differenza tra ricavi attesi e costi attesi (€ 840.000) è capace di coprire l'ammortamento residuo dei due macchinari ($€ 550.000 + € 400.000 = € 950.000$). In questo caso, appare necessaria una svalutazione di Euro 110.000, pari alla differenza tra il valore equo e il valore residuo di bilancio dei beni.

Esempio di disallineamento civilistico – fiscale degli ammortamenti su beni strumentali che hanno subito la svalutazione

Si supponga un bene ammortizzabile con costo d'acquisto di Euro 2.000.000 ammortizzabile in 5 anni. L'ammortamento decorre dall'anno 2013, per un ammontare di Euro 400.000. Si supponga, altresì, che nel corso dell'esercizio 2014 si proceda, prima del calcolo delle quote di ammortamento riferite all'anno 2014, ad una svalutazione di Euro 800.000, portando così il valore residuo del bene a Euro 800.000. Vediamo come apparirebbe la tabella di sviluppo degli ammortamenti:

Periodo d'imposta	Amm. civilistico	Amm. Fiscale	Variaz. In diminuzione
2013	400.000	400.000	-
2014	200.000	400.000	200.000
2015	200.000	400.000	200.000
2016	200.000	400.000	200.000
2017	200.000	400.000	200.000

Scritture in P.D.

A partita doppia rileveremo, in relazione al caso n. 2 :

SOTTOCONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Svalutazione macchinari	CE – B10c)	110.000,00	
Impianti e macchinari	A – B II 2)		110.000,00
Per rilevazione della svalutazione civilistica sui macchinari			

Matera, 18/02/2014

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 – 2014 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.